

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Nella seduta del 27/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, sottoscrittrice di un buono fruttifero postale del valore di Lire 2.000.000,00 emesso il 17/10/1986, agisce per chiedere che venga riconosciuto l'importo come originariamente previsto sul buono stesso.

La parte resistente sottolinea come la Cliente sia titolare di un BFP sottoscritto in data 10/7/1986 (*rectius*: 17/10/1986) e quindi successivamente al D.M. del 13 giugno 1986.

L'intermediario afferma che, «*al momento dell'emissione del titolo di cui trattasi, così come previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti all'epoca, veniva utilizzato dall'Ufficio Postale interessato l'esemplare cartaceo appartenente alla precedente serie P avendo però cura, così come nel caso di specie, di apporre sul fronte di ciascun titolo la lettera corretta di appartenenza (Q/P) aggiornando quindi quella corrispondente alla serie non più in vigore [...] su entrambi i versi del titolo risulta infatti chiaramente indicata la dicitura Q/P, non potendo ciò pertanto ingenerare nella cliente alcun legittimo affidamento circa l'effettiva appartenenza di tale titolo alla precedente serie "P"*».

In sede di liquidazione del titolo oggetto del ricorso, non si può che far riferimento alla D.M. del 13 giugno 1986, anche con riferimento ai rendimenti degli ultimi 10 anni, in quanto il buono appartiene a tutti gli effetti alla serie Q.

Come evidenziato anche dalla giurisprudenza, i buoni fruttiferi postali non hanno natura di titoli di credito astratti ma di documenti di legittimazione e sottostanno quindi alle norme imperative che li disciplinano anche in difetto di un espresso richiamo nei documenti cartacei. L'intermediario, infine, rileva che nella fattispecie la variazione dei tassi trovava la sua fonte normativa nell'art. 173 del D.P.R. n. 156/73 che, pur abrogato dal D. Lgs. 30/07/1999 n. 284, era ancora applicabile ai rapporti in essere alla data dell'abrogazione. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il buono postale fruttifero sottoscritto dalla ricorrente è datato 17/10/1986, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986; sul fronte del buono è stata correttamente apposta la dicitura "serie Q/P" conformemente alle indicazioni dell'art. 5 D.M. del 13/6/1986 e sul retro del buono è indicata, mediante timbro, la misura dei nuovi tassi fino al 20° anno. La domanda della ricorrente, in buona sostanza, muove dalla contestazione dei calcoli di restituzione effettuati dall'emittente, che, evidentemente, applica i nuovi criteri anche per lo scaglione dal 21° al 30° anno, nonostante detto scaglione non sia stato modificato sul retro del buono; ivi compare, infatti, la dicitura "*Lit 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*".

In relazione al buono postale per cui è sorta controversia, il d.p.r. n. 156/1973 dispone, all'art. 173, che "*Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali*".

Il D.M. Tesoro 13.6.1986, emesso prima del buono postale sottoscritto dalla ricorrente, dispone, all' art. 4: "*Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi, distinta con la lettera "Q", i cui saggi d'interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto*". *Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi*".

All'art. 5 si prevede che "*sono contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi. All'art. 6, infine, si dispone che " Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»". [...]*

Nel caso specifico, sul buono postale è stata apposta la dicitura SERIE Q/P, con una timbratura su modello stampato secondo le regole precedentemente in vigore; sul retro del titolo, mediante timbratura sovrapposta alla griglia originaria, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, ma non si è variata né annullata né modificata la dicitura esprimente la regola circa l'interesse nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno. La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario. Si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007 - ha

ricosciuto che con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Nel caso di specie, l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno (mentre, per quelli precedenti, il retro del titolo reca timbratura sovrapposta all'originale che indica chiaramente i nuovi tassi di interesse, distinti per periodi fino al 20° anno).

Tale comportamento ha creato un affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli con la conseguenza che, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986, in cui, dato anche il rango di fonte non primaria, difficilmente possono rinvenirsi norme imperative in grado di operare una sostituzione cogente di regole contrattualmente definite (sul punto Coll. Coord. Decisione n. 5676 dell'8/11/2013).

Per tali ragioni, al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("L. 516.300 per ogni successivo bimestre..."), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5998/2016, 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione da Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979 *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime"*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Decisione N. 4876 del 08 maggio 2017

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTAI